

Direzione Personale e Organizzazione

il Direttore

Ing. Maurizio Gentile
Direttore Direzione Produzione

Ing. Oratio Iacono
Direttore Direzione Commerciale ed
esercizio Rete

Direzioni Territoriali Produzione –
TUTTE

Direzioni di Direttrice – TUTTE

DPO
Relazioni Industriali
Gestione Risorse, Contenzioso e
Servizi al personale

Responsabili Personale e
Organizzazione Territoriali
TUTTI

LORO SEDI


Oggetto: Regole sull'utilizzazione del personale ed eventuali connessi aspetti
economici.

Allegati: 1

Per opportuna conoscenza Vi invio in allegato la nota trasmessa in data odierna
alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, con la quale
ho confermato che eventuali accordi territoriali sull'utilizzazione del personale e
connessi aspetti economici che risultino non coerenti con le normative contrattuali
definiti con i CCNL del 2003 e del 2012 devono ritenersi "superate".

Distinti saluti

Stefano Savino



Direzione Personale e Organizzazione
l' Direttore:

Segreterie Nazionali:
Filt/Cgil
Fit/Cisl
Ultrasporti/UIL
Ugl Trasporti
Fast Ferrovie
OrSA Ferrovie

Loro Sedi

Oggetto: Regole sull'utilizzazione del personale ed eventuali connessi aspetti economici

Come noto, l'art. 13, punto 1.8 del vigente Contratto Aziendale di Gruppo FS recita quanto segue: *"Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità / Area AF e del presente contratto sono confermate le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e sull'utilizzazione del personale e gli eventuali connessi aspetti economici ove non modificati dal CCNL Mobilità / Area AF e dal presente contratto"*.

Per essere considerate tuttora valide, dunque, le regole di utilizzazione del personale definite in data antecedente a quella di entrata in vigore della vigente disciplina contrattuale non devono essere in contrasto con quanto stabilito dal richiamato CCNL Mobilità / Area AF del 20.07.2012 e dal relativo Contratto Aziendale di Gruppo FS. Diversamente, le predette regole sono da ritenersi non più vigenti per gli aspetti innovati e/o modificati dalle norme contrattuali entrate in vigore a partire dal 1° settembre 2012.

Nell'intento di meglio esplicitare quanto appena affermato ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si può citare il caso dell'Accordo nazionale del 10.03.2003 sull'organizzazione del lavoro dei Posti di Controllo a Tecnologia SCC, nella parte in cui prevedeva uno specifico trattamento economico (c.d. "superminimo", quale 3° componente della ex indennità quadri in vigore fino al 31.08.2003) che non trova più riscontro nell'attuale struttura della retribuzione.

Cordiali saluti.

Stefano Savino

